

ACCORDO
AI SENSI DELLA L. 241/1990
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 33, COMMA 20
DELLA LEGGE REGIONALE N.19
DEL 30 NOVEMBRE 2023
“NORME DELLA PIANIFICAZIONE PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO”

TRA
REGIONE MARCHE
E
MINISTERO DELLA CULTURA

ACCORDO REDATTO AI SENSI DELLA L. 241/1990, art. 15
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 19 DEL 30 NOVEMBRE 2023 ART. 33, COMMA 20

TRA

la REGIONE MARCHE con sede in Ancona Via Gentile da Fabriano n. 9 (CF 80008630420) rappresentata dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli, domiciliato per la sua carica in via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona,

E

Il MINISTERO DELLA CULTURA con sede in Roma Via del Collegio Romano n. 27 (CF 97904380587), rappresentato dal Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Dott. Luigi La Rocca, domiciliato per la sua carica in via di San Michele n. 22, 00153 Roma e dal Direttore del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Cecilia Carlorosi, domiciliata per la sua carica in via Birarelli n. 35, 60121 Ancona (An);

Visto

che la Legge 241/1990, all'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

che la Legge Regionale n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" prevede:

- al comma 19 dell'articolo 33 che *"Nelle more dell'approvazione dei PUG e comunque non oltre il termine di cui al comma 4, i Comuni dotati di piano regolatore generale possono consentire, nel rispetto del D.M. 1444/1968, interventi in deroga al piano regolatore generale medesimo che abbiano le caratteristiche della riqualificazione dell'edificato di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 25 con incremento massimo del 20 per cento della volume tria dell'edificio, mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, previa deliberazione del consiglio comunale. Tale deliberazione attesta, altresì, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento rispetto alle finalità di rigenerazione urbana di cui alla medesima lettera a) nonché il rispetto dell'accordo di cui al comma 20. Sulla proposta di deliberazione, nei casi in cui gli incrementi di cui a questo comma superino il 10 per cento del volume dell'edificio originario e comunque siano superiori a 100 mc, è acquisito il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio che si esprime, per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche con riferimento al paesaggio rurale non sottoposto a formale tutela e sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al comma 20."*;
- al comma 20 dell'articolo 33 che *"Fino all'approvazione del PPR gli interventi di cui al comma 19 possono essere consentiti in conformità al PPAR e alle condizioni e secondo le modalità e tempi previamente stabiliti mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della cultura. Dopo l'approvazione del PPR i medesimi interventi possono essere consentiti nel rispetto di quanto disciplinato dal PPR stesso."*;

- al comma 24 lettera b) dell'art. 33 ripresa nel comma 23 lettera a) e b) che *“Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano a:*
 - b) edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate ed edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee B, come individuati nell' accordo con il Ministero della cultura di cui al comma 20”;*
- al comma 27 dell'articolo 33 che *“Per gli interventi di cui al comma 19 sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004 e dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004, nelle more dell'approvazione del PPR, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal PPAR e dall'accordo con il Ministero della Cultura di cui al comma 20.”*

Considerato

che la Legge Regionale n. 19 del 30 novembre 2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio” prevede:

- al comma 25 dell'articolo 33 che *“Qualora gli interventi di cui al comma 19 prevedano la demolizione e la ricostruzione si applicano i primi due periodi del comma 1 ter dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001.”;*
- al comma 26 dell'articolo 33 che *“L'ampliamento di cui al comma 19 è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore.”;*
- al comma 4 lettera a) dell'articolo 25 che una delle tipologie in cui si attua la rigenerazione urbana è la *“riqualificazione dell'edificato”, concernente interventi di riuso e di ristrutturazione edilizia, anche con incremento di volumetria, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia, relativi a singoli edifici, costruzioni o limitati gruppi di edifici e loro pertinenze. Tali interventi ad attuazione diretta o con permesso di costruire convenzionato, ove necessario, realizzano almeno due degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3”* dello stesso art. 25 come sotto identificati:
 - “a) il miglioramento o l'adeguamento sismico;*
 - b) l'efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;*
 - c) il risparmio idrico;*
 - d) il miglioramento della qualità igienico-funzionale”;*
- al comma 23 dell'articolo 33 che *“le disposizioni di cui al comma 19 si applicano a:*
 - a) edifici residenziali ubicati nelle zone omogenee B, fatta salva l'esclusione di cui alla lettera b) del comma 24, e, per le parti attuate e con abitabilità, nelle zone omogenee C di cui al D.M. 1444/1968 dei PRG vigenti;*
 - b) edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee B, fatta salva l'esclusione di cui alla lettera b) del comma 24, o, per le parti attuate e con agibilità, nelle zone omogenee D di cui al D.M. 1444/1968 dei PRG vigenti. In tale fattispecie è consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle suddette zone omogenee, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici;*
 - c) edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle*

aziende del servizio sanitario regionale, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

d) edifici ubicati in zona agricola. In tale fattispecie, per gli edifici residenziali l'ampliamento è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi e per quelli costruiti prima del 1950 l'ampliamento medesimo è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche;

e) aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del Piano di gestione integrata delle aree costiere (piano GIZC) di cui al comma I dell'articolo 1 della L.R. 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa), alle condizioni e limiti ivi previsti”;

- al comma 24 dell'articolo 33 che “le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano a:

a) edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità dallo stesso, a esclusione di quelli che abbiano formato oggetto di sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001;

b) edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate ed edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee B, come individuati nell'accordo con il Ministero della Cultura di cui al comma 20;

c) grandi strutture di vendita di cui alla lettera g) del comma I dell'articolo 19 della L.R. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche);

d) edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 22/2021, circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi;

e) edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della medesima legge regionale e comunque nel rispetto di quanto previsto da questo articolo;

f) aree definite a rischio idrogeologico, ivi incluse quelle classificate come aree di attenzione o da assoggettare a verifica, individuate dagli strumenti di pianificazione di settore di cui agli articoli 65 e 67 del D.LGS. 152/2006;

g) edifici ricadenti nelle zone dei parchi e delle riserve naturali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in aree sottoposte a tutela paesaggistica;

h) edifici ubicati nelle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale;

i) edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico;

l) edifici censiti dal PPAR per i quali è consentito solo il restauro e il risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici individuati dal Comune come meritevoli di tutela sulla base della cartografia IGM 1892/1895”;

- al comma 21 dell'articolo 33 che gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga “possono essere consentiti ove siano soddisfatte almeno due delle condizioni di seguito elencate, di cui perlomeno una tra quelle individuate nelle lettere a), b) e c):

a) aumento della sicurezza delle costruzioni in termini di riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni fluviali e marine;

b) miglioramento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente, se già non obbligatorio per legge;

c) riduzione di almeno il 20 per cento dell'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio (EP_{gl,tot}) di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE)

2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e al D.M. 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), rispetto alla situazione esistente al momento dell'intervento o raggiungimento del punteggio 2 secondo la Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui alle Linee guida ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);

d) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative);

e) aumento di almeno il 20 per cento della superficie permeabile;

f) demolizione con delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;

g) nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;

h) utilizzo di soluzioni basate sulla natura (NBS) nell'ambiente costruito;

i) eliminazione delle barriere architettoniche, se non obbligatoria per legge”;

- *al comma 22 dell'articolo 33 che “Gli interventi di cui al comma 19, qualora comportino incrementi non superiori il 10 per cento del volume dell'edificio originario e comunque non superiori a 100 mc, possono essere consentiti ove sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui alle lettere c) e i) del comma 21”.*

Considerato inoltre

che, per quanto riguarda la procedura di applicazione degli Interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga, la Legge Regionale n. 19 del 30 novembre 2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio” prevede:

- *al comma 19 dell'articolo 33 che “Nelle more dell'approvazione dei PUG e comunque non oltre il termine di cui al comma 4, i Comuni dotati di piano regolatore generale possono consentire, nel rispetto del D.M. 1444/1968, interventi in deroga al piano regolatore generale medesimo che abbiano le caratteristiche della riqualificazione dell'edificato di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 25 con incremento massimo del 20 per cento della volumetria dell'edificio, mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, previa deliberazione del consiglio comunale. Tale deliberazione attesta, altresì, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento rispetto alle finalità di rigenerazione urbana di cui alla medesima lettera a) nonché il rispetto dell'accordo di cui al comma 20”;*
- *al comma 28 dell'articolo 33, “I Comuni possono promuovere mediante avvisi pubblici, anche su base periodica o a scadenza calendarizzata, la presentazione di istanze finalizzate alla realizzazione di interventi di cui al comma 19 ai fini di poterle valutare congiuntamente con una medesima deliberazione consiliare”;*
- *al comma 19 dell'articolo 33 che “Sulla proposta di deliberazione, nei casi in cui gli incrementi di cui a questo comma superino il 10 per cento del volume dell'edificio originario e comunque siano superiori a 100 mc, è acquisito il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio che si esprime, per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche con*

riferimento al paesaggio rurale non sottoposto a formale tutela e sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al comma 20".

Vista

l'approvazione del presente Accordo da parte del Comitato Tecnico, di cui all'art.4 dell'Intesa per l'elaborazione congiunta della verifica e dell'adeguamento del vigente Piano Paesistico Ambientale delle Marche sottoscritta in data 8 giugno 2011, resa nella seduta del 30 gennaio 2024.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e le parti stipulano quanto segue

Art. 1 – Definizioni

1. Interventi di riqualificazione dell'edificato di cui all'art. 25, comma 4 lettera a) della L.R. 19/2023: *"interventi di riuso e di ristrutturazione edilizia, anche con incremento di volumetria, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia, relativi a singoli edifici, costruzioni o limitati gruppi di edifici e loro pertinenze. Tali interventi ad attuazione diretta o con permesso di costruire convenzionato, ove necessario, realizzano almeno due degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3"* quest'ultimi, relativi, segnatamente a:

- "a) il miglioramento o l'adeguamento sismico;*
- b) l'efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;*
- c) il risparmio idrico;*
- d) il miglioramento della qualità igienico-funzionale;"*

2. Interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga di cui all' art. 33, comma 19 della L.R. 19/2023: *"interventi in deroga al piano regolatore generale medesimo che abbiano le caratteristiche della riqualificazione dell'edificato di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 25 con incremento massimo del 20 per cento della volumetria dell'edificio, mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, previa deliberazione del consiglio comunale"*.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo si applica sull'intero Territorio regionale, compresi i Comuni del "Cratere Sisma" di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. 2 agosto 2017 n. 25, nel rispetto della disciplina di applicazione di cui all'art. 3 del presente Accordo.

2. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale (PRG) possono consentire, nel rispetto del D.M. 1444/1968, interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga fino all'approvazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e comunque non oltre il termine di cui al comma 4 dell'art.33 della L.R. 19/2023.

3. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga possono essere consentiti in conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale e alle condizioni e secondo le modalità e tempi stabiliti dal presente Accordo. Dopo

l'approvazione di tale Piano i medesimi interventi possono essere consentiti nel rispetto di quanto disciplinato dal PPR stesso.

Art.3 Disciplina di applicazione

1. Fermo restando le disposizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), ovvero delle tutele come recepite negli strumenti urbanistici comunali in sede di adeguamento a tale piano, si stabiliscono i seguenti criteri:

- 1) Gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga non si applicano agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (di seguito Codice);
- 2) Gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga non si applicano agli immobili ricadenti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice, salvo che questi non siano finalizzati al recupero di aree urbane degradate, anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana e che garantiscano il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi e di eventuali situazioni di degrado, anche con riferimento agli aspetti di integrità ambientale e del decoro urbanistico-edilizio.

Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati in modo da mantenere il carattere degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle composizioni volumetriche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, compresi quelli tipici del paesaggio rurale, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici costitutivi dell'ambito interessato. Ciò in attuazione dell'art. 6 di detto Codice, che prevede ai fini della valorizzazione, la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati, e degli artt. 135 e 143 del Codice secondo cui il Piano Paesaggistico individua gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e gli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela. Eventuali interventi finalizzati anche all'efficientamento energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno assicurare la minimizzazione degli impatti e l'integrazione con i caratteri e i valori dell'ambito paesaggistico, dei manufatti e degli insediamenti interessati.

Per tali interventi, è fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice, nell'ambito della quale gli Uffici del Ministero della Cultura esercitano la propria discrezionalità tecnica ai sensi del medesimo Codice.

- 3) Gli Interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga nelle zone territoriali omogenee B di cui al D.M. 1444/1968, ai sensi del comma 23 lettere a) e b) e del comma 24 lettera b) dell'articolo 33 della L.R. 19/2023, non si applicano agli edifici rientranti nelle seguenti casistiche:
 - a) gli edifici presenti nella cartografia IGM 1892/1895;
 - b) gli edifici censiti dal sistema informativo regionale del patrimonio culturale (SIRPAC) o presenti nell'Allegato 2 alle NTA del PPAR. A tal fine la Regione Marche mette a disposizione un web-gis per l'individuazione di tali edifici sul sito raggiungibile dalla pagina web ufficiale;
 - c) gli edifici ricadenti all'interno delle aree urbanizzate al 1954, rappresentate anche nel web-gis sopra indicato, per i quali la Commissione locale del paesaggio o il Consiglio comunale nelle proprie istruttorie abbia rilevato:

- valore storico, architettonico e/o paesaggistico del singolo edificio nel contesto di riferimento;
- pregio complessivo unitario dell'edificato per il suo valore culturale e/o paesaggistico o relativo alle caratteristiche materiche e/o architettoniche che presentano una specifica qualità.

Nel caso di immobili compresi nelle zone urbanizzate (come definite all' art. 27 delle NTA del PPAR) situate all'interno dei perimetri degli ambiti provvisori di tutela integrale dei centri e nuclei storici, di cui all'art. 39 delle NTA del PPAR, e degli Edifici e manufatti storici, di cui all'art. 40 delle NTA del PPAR, non sono in ogni caso consentiti gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga.

Fatte salve le esclusioni sopra indicate, gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga nelle zone territoriali omogenee B devono garantire il miglioramento della qualità dell'edificato conservando il carattere unitario dell'insediamento storicizzato, la qualità diffusa del costruito e la configurazione complessiva in termini di numero di piani, allineamenti principali, materiali, tipologia edilizia rispetto agli edifici e al contesto circostante.

4) Con riferimento all'applicabilità degli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga da attuarsi nelle zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 1444/1968, come disciplinati dal comma 23 lettera d) dell'articolo 33 della L.R. n.19/23, i Comuni, si attengono ai seguenti criteri, secondo quanto previsto al comma 19 dell'art. 33 della L.R. 19/2023 che si riferisce anche al paesaggio rurale non sottoposto a formale tutela:

a) gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga non si applicano agli edifici rientranti nelle seguenti casistiche:

- edifici presenti nel censimento dei fabbricati rurali esistenti previsto all'art.15 della L.R. n.13/90 e per quelli individuati dai Comuni, in sede di adeguamento al vigente PPAR, ai sensi degli articoli 15, comma 3, 16 e 40 delle NTA del PPAR;
- edifici extraurbani presenti nella cartografia IGM 1892/1895;
- edifici censiti dal sistema informativo regionale del patrimonio culturale (SIRPAC) o presenti nell'Allegato 2 alle NTA del PPAR. A tal fine la Regione Marche mette a disposizione un web-gis per l'individuazione di tali edifici sul sito raggiungibile dalla pagina web ufficiale;
- edifici ricadenti all'interno delle aree urbanizzate al 1954 di cui al web-gis sopra indicato, per i quali la Commissione locale del paesaggio o il Consiglio comunale nelle proprie istruttorie abbia rilevato:
 - valore storico, architettonico e/o paesaggistico del singolo edificio nel contesto di riferimento;
 - pregio complessivo unitario dell'edificato per il suo valore culturale e/o paesaggistico o relativo alle caratteristiche materiche e/o architettoniche che presentano una specifica qualità;

b) Fatte salve le esclusioni sopra indicate, gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga nelle zone territoriali omogenee E devono garantire il miglioramento della qualità dell'edificato, con particolare riferimento ad eventuali modificazioni incongrue, mantenendo il carattere peculiare dell'edificato rurale, con riferimento a materiali, tecniche costruttive, aspetti morfologici, tipologici e caratteri identitari; nonché assicurare il mantenimento delle relazioni tra manufatto e contesto agrario.

2. Resta ferma la possibilità da parte dei Comuni di individuare ulteriori edifici o zone dove non è applicabile l'intervento in deroga.

3. In ogni caso le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione di settore, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente Accordo.

Art. 4 – Procedura di applicazione

1. Il Consiglio comunale per la specifica attestazione dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 33, comma 19, della L.R. 19/2023 per gli interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga, verifica anche le finalità di rigenerazione di cui all'art. 3, comma 1 punto 2) del presente Accordo.

2. Il Consiglio comunale attesta il rispetto del presente Accordo mediante una puntuale istruttoria supportata da materiale cartografico e fotografico, e da ogni altro strumento utile ad evidenziare il rispetto degli specifici criteri applicabili al caso di specie, e la allega alla deliberazione di cui all'art. 33 comma 19 della L.R. 19/2023.

3. Nei casi in cui sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, come disposto dall'art. 33, comma 19, della L.R. 19/2023, è richiesta l'acquisizione del parere vincolante della Commissione locale del paesaggio, le valutazioni della medesima sono condotte anche sulla base del presente Accordo, del cui rispetto deve essere data evidenza nel parere stesso.

4. Nei casi in cui l'intervento ricada nella casistica di riqualificazione di cui all'art. 3 comma 1 punto 2) del presente Accordo, la proposta di deliberazione del Consiglio, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio, di cui al comma 3 del presente articolo, costituiscono parte integrante della documentazione tecnica da trasmettere - da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - al Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del Codice per l'espressione del parere vincolante di cui al comma 5 del medesimo articolo.

5. Come disposto dall'art. 33 comma 28 della L.R. 19/2023, i Comuni possono promuovere mediante avvisi pubblici, anche su base periodica o a scadenza calendarizzata, la presentazione di istanze finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga, ai fini di poterle valutare congiuntamente con una medesima deliberazione consiliare.

6. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo i Comuni trasmettono le suddette deliberazioni agli Uffici regionali competenti e agli Uffici periferici del Ministero della Cultura.

Art.5 Validità

1. Ai sensi dell'art.33, commi 1 e comma 20, della L.R. n.19/2023, il presente Accordo ha validità fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui agli artt. 8 e 9 della medesima legge.

Art.6 Modifica dell'Accordo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, la Regione e il Ministero possono apportare modifiche al presente Accordo previa approvazione in sede di Comitato Tecnico di cui all'art.4 dell'Intesa per l'elaborazione congiunta della verifica e dell'adeguamento del vigente Piano Paesistico Ambientale delle Marche sottoscritta in data 8 giugno 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione Marche**

Il Presidente

Dott. Francesco Acquaroli

Per il **Ministero della Cultura**

Il Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio

Dott. Luigi La Rocca

Il Direttore del Segretariato Regionale
per le Marche

Dott.ssa Cecilia Carlorosi
